



COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Ordinanza n. 3 del 22 gennaio 2013

Oggetto: Ordinanza di sospensione definitiva della circolazione stradale in corrispondenza del P.L. posto al km 64+680 della linea ferroviaria Civitanova Marche-Albacina.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI gli artt. 2 comma 7 e 6 commi 4 e 5 lett. d). del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 del Nuovo Codice della Strada, concernenti la classificazione e la regolamentazione della circolazione al di fuori dei centri abitati;

VISTA la convenzione n. 130/2012 di rubrica, sottoscritta in data 16/11/2012, tra il Comune di Gagliole e Rete Ferroviaria Italiana spa finalizzata alla rinuncia dei diritti di passaggio con conseguente chiusura del passaggio a livello posto al km. 64+680 della linea ferroviaria Civitanova Marche - Albacina che prevede come atto finale l'emissione di una ordinanza con la quale si stabilisce il divieto di transito definitivo sulla strada vicinale denominata "Basciano" nel tratto che interseca la linea ferroviaria stessa;

TENUTO conto che il passaggio a livello di cui sopra è a raso ed incustodito e risulta, quindi, particolarmente pericoloso per il transito della strada;

VISTA la richiesta di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato – Direzione Territoriale Produzione - Centro Operativo di Ancona, per la soppressione del P.L. in oggetto;

VERIFICATO che la transitabilità della strada vicinale è garantita da idonea viabilità alternativa e che quindi, considerato anche lo scarso utilizzo che si fa della stessa, per lo più con mezzi agricoli, la strada vicinale denominata di "Basciano" può essere interrotta in corrispondenza del passaggio a livello posto al km. 64+680 della linea ferroviaria Civitanova Marche - Albacina;

CONSIDERATO necessario, quindi, interrompere, in modo definitivo, la viabilità stradale sul P.L. posto al km. 64+680 della linea ferroviaria Civitanova Marche - Albacina, a far data dall'emissione della presente ordinanza;

ACCERTATO che sarà compito di RFI provvedere immediatamente alla realizzazione di idonea recinzione in corrispondenza del passaggio a livello soppresso nonché alla rimozione dei relativi impianti;

VISTO il D.Leg.vo 267 del 18 Agosto 2000;

ORDINA

La soppressione definitiva e relativa chiusura del passaggio a livello posto al km. 64+680 della linea ferroviaria Civitanova Marche - Albacina nonché la sospensione definitiva della circolazione stradale sulla strada vicinale denominata di "Basciano" nel tratto che interseca il suddetto passaggio a livello a partire dalla data di emissione della presente ordinanza

INOLTRE STABILISCE

Che il transito della strada vicinale di "Basciano" è comunque garantito da idonea viabilità alternativa che non ne pregiudica l'utilizzo e non ne aggrava la fruibilità.

La Società R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana ai sensi della Convenzione 130/2012 è incaricata della esecuzione della presente Ordinanza e dell'apposizione e mantenimento della relativa segnaletica diurna e notturna di sbarramento e di indicazione dei percorsi alternativi, con congruo anticipo.

Di dare mandato a chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento.

Che i trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Che avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

**Il Commissario Straordinario
Dott. Maria Giulia Minicuci**